




**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE  
E MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE  
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE  
STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E  
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA DEL LAGONEGRESE**

**SCHEMA DI CONTRATTO**





**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA DEL LAGONEGRESE**

**TRA**

**L’Azienda** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, in persona del Direttore Generale, Dott. \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche “**Azienda**”);

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche “**DA**”);

**PREMESSO** che

- ...
- ...
- ...
- la DA è risultata aggiudicataria del Lotto \_\_\_\_\_ di cui alla predetta gara e, per l’effetto, la DA medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti di gara;
- la DA dichiara che quanto riportato nel presente contratto e negli atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una



idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- la DA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_;
- la DA, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e negli atti di gara e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- il presente contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*


## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente contratto: il *Capitolato Tecnico Prestazionale* e le relative *Appendice 1 (Macro tipologie di impianti e relative consistenze di massima per singola struttura)*, *Appendice 2 (Linee Guida per la manutenzione preventiva programmata)*, *Appendice 3 (Presidio Tecnologico degli impianti, relative caratteristiche minime ed integrazione del personale dell'Azienda)*, *Appendice 4 (Personale assunto dalla precedente impresa appaltatrice)*, *Appendice 5 (Capitolato*



*d'oneri impianti elevatori, tappeti mobili, montascale e pedane invalidi, nonché il Capitolato Speciale di Gara, la Relazione Tecnico Illustrativa e il Calcolo degli Importi – Prospetto Economico.*

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica della DA.

## **ARTICOLO 2 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e quanto riportato nell'Offerta Tecnica della DA, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda da un lato e la DA dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al presente contratto e ai documenti di cui al precedente articolo 1 sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente documento definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle prestazioni da parte della DA e in favore dell'Azienda incluse nei *servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio delle strutture sanitarie del lagonegrese dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.*

Con la stipula del contratto la DA si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda, a prestare i servizi riportati, completi di caratteristiche tecnico-prestazionali, nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica della DA, nonché nel rispetto di quanto



previsto dalla normativa di settore. Dovranno, inoltre, essere rispettate le ulteriori pattuizioni eventualmente contenute nel Verbale di Consegna.

#### **ARTICOLO 4 CORRISPETTIVO DI CONTRATTO**

I corrispettivi dovuti alla DA dall'Azienda per la prestazione dei servizi oggetto di contratto sono quelle indicati nell'Offerta Economica della DA, come di seguito riportato:

- ....
- ....
- ....

Le attività verranno remunerate in parte con corrispettivo a canone, dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) e in parte con corrispettivo extra canone, secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Tali corrispettivi sono dovuti dall'Azienda alla DA a decorrere dalla data del verbale di Avvio del servizio.

#### **ARTICOLO 5 REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi sarà operata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non è ammessa revisione dei prezzi contrattuali durante il corso del primo anno, nel quale i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili.

#### **ARTICOLO 6 AVVIO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio avrà durata pari a *60 mesi* naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che l'Azienda procederà ad effettuare in favore della DA, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La responsabilità della DA riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in gestione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto dall'Azienda in contraddittorio con la DA e con il gestore uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata. Da



tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l'efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla DA.

Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della DA, nel predetto verbale; in caso contrario, gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della DA, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Alla scadenza dell'appalto gli impianti affidati in gestione dovranno essere riconsegnati all'Azienda in condizioni di funzionalità; l'Azienda verificherà la sussistenza delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna degli impianti.

## **ARTICOLO 7 PERIODO DI PROVA**

L'Azienda effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a *sei mesi*, decorrenti dalla data di avvio dei servizi, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza dei servizi alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo delle attività eseguite, decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Prima dell'avvio del servizio, la DA dovrà comunicare all'Azienda di aver adempiuto alle operazioni in tema di subentro dell'appalto. In tale fase, l'Azienda non rivestirà alcuna funzione nei rapporti intercorrenti tra il personale impiegato dall'azienda cessante rispetto all'azienda subentrante.

## **ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA DA**

La DA si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto e nel Capitolato Tecnico prestazionale, anche a prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dall'azienda, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato

100

---

Tecnico Prestazionale, nel capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa; l'esatta ubicazione degli immobili oggetto di manutenzione è riportata negli atti di gara e l'Azienda provvederà a comunicarne in tempo utile alla DA eventuali variazioni. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi dell'Azienda.

La DA si obbliga a prestare i servizi oggetto di contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica.

## **ARTICOLO 9**

### **ATTIVAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti dalla DA con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, esattamente nei luoghi indicati negli atti di gara.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di contratto, la DA si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi medesimi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico prestazionale, alle modalità e nei termini prescritti dal medesimo Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali stabilite.

L'Azienda procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Azienda Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel prosieguo.

Per accertare il regolare adempimento da parte della DA delle obbligazioni contrattuali, l'Azienda provvederà ad eseguire verifiche di conformità in corso di esecuzione delle prestazioni, ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.



Qualora la certificazione di conformità annuale e finale risulti favorevole, le trattenute a garanzia effettuate durante l'annata trascorsa saranno versate alla DA.

Il servizio reso dalla DA deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali. L'Azienda eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

È facoltà dell'Azienda verificare che la DA sia dotata di macchinari, strumentazioni ed attrezzature e disponga delle figure professionali atte a garantire la piena rispondenza dei servizi agli atti di gara e all'Offerta della DA, anche eventualmente mediante il controllo della busta paga degli operatori, che la DA si impegna a mettere a disposizione nei tempi e modi richiesti.

L'Azienda avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la conduzione e la manutenzione degli impianti, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

## **ARTICOLO 10 SERVIZI CONNESSI**

L'Azienda si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere alla DA, oltre a quanto indicato negli atti di gara, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, la Da si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione relativi ai servizi oggetto di contratto, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico



prestazionale e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 11 LIVELLI DI SERVIZIO**

La DA si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

In particolare, la DA si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.

La DA si impegna a redigere e trasmettere all'Azienda un report annuale relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate.

## **ARTICOLO 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I corrispettivi saranno fatturati dalla DA e saranno corrisposti dall'Azienda secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione prevista, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese della DA, sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato alla DA, presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_ . La DA dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La DA si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda all'atto della presente stipula.

11



Il pagamento del canone sarà effettuato in rate bimestrali, con cadenza posticipata a 60 (sessanta) giorni, previa presentazione di:

- 1) fattura di importo pari al 95% (novantacinqueper cento) della rata, controllata e successivamente vistata per la liquidazione dal referente dell'Azienda incaricato, a cui verranno portate in deduzione le eventuali penalità applicate;
- 2) calcolo del numero complessivo di ore mensili prestate, suddivise per soggetti impiegati.

Il residuo 5% (cinqueper cento), trattenuto a garanzia, sarà liquidato unitamente all'ultima rata del 31 dicembre di ogni anno, ovvero unitamente all'ultima rata successiva alla riconsegna degli impianti, a seguito di accertamento delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della DA di tutte le prescrizioni del presente Capitolato.

La fatturazione relativa alle eventuali attività di manutenzione straordinaria sarà effettuata con cadenza bimestrale posticipata. Per dette attività dovranno essere redatti dei S.A.L. con cadenza bimestrale, e di conseguenza sarà emesso il certificato di pagamento e relativa fattura, decurtati della ritenuta di garanzia del 5% (cinqueper cento) come sopra, entro 30 gg. A tal fine, la DA, al termine di ciascun bimestre, redigerà appositi giustificativi.

Le liste faranno puntuale riferimento al numero dell'ordinativo, alla data, ai prezziari di riferimento ed agli importi relativi.

Esse dovranno essere corredate dei documenti e di quant'altro (bolle di consegna firmate per avvenuta consegna, fatture, schizzi, disegni, certificazioni di conformità, ecc.) necessari alle verifiche preliminari per la loro contabilizzazione e per attestarne la regolare esecuzione.

Effettuati, in contraddittorio con l'impresa, i necessari controlli, l'Azienda predisporrà i documenti per la liquidazione delle spettanze maturate. Ciò entro un mese dalla data di presentazione delle liste di cui sopra da parte della DA.

Su tali pagamenti, posticipati dietro presentazione di regolare fattura, saranno operate le eventuali ritenute per applicazioni di penalità.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Sull'importo netto dell'importo indicato nella fattura bimestrale sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la DA si obbliga:

1. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all'Azienda in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Azienda entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
2. tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) fornito dall'Azienda in relazione a ciascun lotto di gara.
4. l'inadempimento degli obblighi da parte della DA in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni del comma 6 del citato art. 3, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Azienda avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti.
5. gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere - fatta salva l'applicazione delle sanzioni del comma 6 dell'art. 3 - all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda.



6. L'Azienda verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### **ARTICOLO 13 COSTI DELLA SICUREZZA**

L'Azienda ha redatto il *Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze* allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede sono indicati i costi relativi alla sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto la DA accetta la valutazione di cui al precedente comma, che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

### **ARTICOLO 14 PENALI**

Per la disciplina delle penali, anche legate ai livelli di servizio, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la DA esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico Prestazionale e all'Offerta tecnica ove migliorativa. In tal caso l'Azienda applicherà alla DA la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive risulti una non conformità grave, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati, la DA è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari:

- allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore fatturato in riferimento alle prestazioni per le quali è stata rilevata una non conformità grave, laddove l'irregolarità sia stata riscontrata su più del 30% delle prestazioni verificate;
- allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore fatturato in riferimento alle prestazioni per le quali è stata rilevata una non conformità



grave, laddove l'irregolarità sia stata riscontrata su più del 50% delle prestazioni verificate;

- allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore fatturato in riferimento alle prestazioni per le quali è stata rilevata una non conformità grave, laddove l'irregolarità sia stata riscontrata su più del 75% delle prestazioni verificate;

L'Azienda verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato Speciale di Gara, dai documenti complementari e da tutta la documentazione contrattuale applicabile e, a tal fine, attiva un controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempimenti che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l'Azienda provvederà a contestarle per iscritto alla DA, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

In ogni caso, in caso di inosservanza delle norme contrattuali, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito alla DA e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento delle fatture.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la DA dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare l'Azienda potrà applicare le penali di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

La DA non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute. Tutte le riserve che la DA intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Azienda che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

11

11

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

## **ARTICOLO 15 CAUZIONE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla DA con la stipula del presente contratto, la DA medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene subordinatamente al rilascio dei certificati di verifica di conformità.

L'Azienda provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale, esclusivamente a seguito di apposita istanza da parte della DA.

## **ARTICOLO 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, l'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi alla DA con Raccomandata A.R.:

- in caso di dolo o colpa grave della DA nel livello di servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- nel caso di eventuali variazioni in aumento delle quantità delle misure che comportino variazioni del corrispettivo in misura superiore all'1%;
- negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

10

---

Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al DA Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) durante l'esecuzione dell'appalto, avvalendosi della facoltà consentite dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", potrà essere esercitata tale facoltà, che va comunicata preventivamente mediante preavviso;
- b) interruzione del servizio per fatto imputabile alla DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite;
- e) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto di appalto si riterrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- f) nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati accertati n. 3 casi di parziale o occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- g) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento (che impediscono l'esercizio dell'attività) della DA, ovvero, in caso di raggruppamento, anche di una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- h) quando a carico della DA sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

100

- i) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Amministrazione;
- k) nel caso in cui, nel corso della esecuzione del contratto, l'aggiudicatario siano state contestate penali per un importo superiore a 20.000,00 euro nell'arco dell'intero periodo contrattuale, ovvero 10.000,00 euro annui;

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della DA, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, e di affidare a Terzi il contratto, o la parte rimanente di questo, in danno della DA inadempiente.

Alla DA inadempiente sono addebitate i danni diretti ed indiretti, nonché il rimborso dei maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà affrontare per la rimanente durata contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente del codice civile, art. 1452 e seguenti.

L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa; in tal caso l'Amministrazione tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale e addebiterà inoltre le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni.

La DA sarà tenuta ad effettuare una comunicazione a mezzo Raccomandata A/R all'Amministrazione e la disdetta avrà effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della stessa.

In caso di morte del fornitore persona fisica, le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di ritenere cessato il contratto.

## **ARTICOLO 17 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'**

10

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti.

L'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. A tal scopo la DA fornirà all'Amministrazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

## **ARTICOLO 18 SUBAPPALTO**

La DA, laddove dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito dalla normativa, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di contratto, anche eventualmente incrementato, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- ...
- ...
- ...

Si rinvia alla normativa vigente per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## **ARTICOLO 19 RESPONSABILE DELLA COMMESSA**

Il Responsabile della Commessa, nominato dalla DA per l'esecuzione del contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'Azienda e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la DA.

## **ARTICOLO 20 SPESE**



2



Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro ed accessorie, ivi incluse le tasse ed imposte che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto, saranno per intero a carico della DA.

## **ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza per i lotti 1 e 2, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Nel caso in cui la transazione non trovi esecuzione, e quindi risulti l'inadempimento alla medesima, si conferma la reviviscenza del rapporto controverso, e quindi sarà possibile agire in giudizio tanto per la risoluzione della transazione e il risarcimento del danno, tanto per ottenere l'adempimento del primo rapporto contrattuale sul quale verteva la controversia trattata dalla transazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere dal contratto in essere, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione (giudice amministrativo) ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 22 ONERI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

La DA con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, di osservare le disposizioni in esso contenute e di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'incarico sarà risolto.

La DA conferma, altresì, che non ha concluso contratti di lavoro né ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell'Azienda medesima nei propri confronti.

## **ARTICOLO 23 CLAUSOLA FINALE**

